

ESP/12



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 80 del 2015

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 76 DEL 22.09.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 700011519461 del 05.03.2015, ore 08,40, redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa dagli AC MOLTISANTI G. e FLORENO M., entrambi appartenenti alla Sezione di Ragusa, a Vittoria in via S. Incardona (presso Mercato Ortofrutticolo), in riferimento al trasporto di panini atti agli esercizi di vendita o comunità, effettuato con Autocarro, targato DY960VG, condotto dal Sig. SALLEMI Daniele, nato a Vittoria il 21.03.1991 ed ivi residente in via IV Novembre n.° 101 e di proprietà del Sig. TUMMINO Giorgio, nato a Vittoria il 12.05.1955 ed ivi residente in via A. Manzoni n.° 59;

Vista l'Ordinanza Ingiunzione n.° 76 del 22 settembre 2015, emessa a carico del Proprietario del mezzo, Sig. TUMMINO Giorgio e del conducente dello stesso, Sig. SALLEMI Daniele, entrambi sopra generalizzati ed obbligati in solido, in quanto, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24. 11.1981 n° 689, non risultavano aver provveduto a dare prova del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di €. 103,00 (centotre/00) come da verbale di contestazione sopra indicato;

Dato atto che con Posta certificata PEC, acquisita al prot. gen. n.° E-0023613 del 30.09.2015, acquisita dall'Ufficio Sanzioni di questa ASP al prot. n. 3931 del 02.10.2015, il Sig. Tummino Giorgio comunicava che in data 15.05.2015 è stato pagato con Bonifico SEPA a favore di UNICREDIT SPA RAGUSA, allegato in copia alla nota di trasmissione sopradetta, l'importo della sanzione di €. 103,00, emessa il 05.03.2015 e relativa al verbale n.° 700011519461 della Sezione Polizia Stradale di Ragusa;

Vista pertanto la copia della ricevuta, che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del verbale di contestazione *de quo*, seppur tardivamente trasmessa all'organo accertatore dal Sig. Tummino, oltre i termini di legge (60 gg dalla notifica del verbale) ai sensi dell'art. 16 L. 689/8, il quale organo (Polizia Stradale di Ragusa) con prot. gen n.° E-0011546 del 25.05.2015, trasmetteva a questa ASP rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 6879/81;

Rilevato che, nel caso in specie si configura una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione n.° 76 del 22.09.2015 emessa dall'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia è stata resa inconsapevolmente, allorquando già la sanzione era stata pagata dal Sig. TUMMINO Giorgio, nella qualità di proprietario del mezzo e obbligato in solido col conducente Sig. SALLEMI Daniele, non essendo pervenuta la comunicazione del pagamento.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n° 30 del 28.6.2013).

VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i, approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.


1
Pagina



